

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2010,

su un modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune

(2010/C 70/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

VISTI l'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 29 maggio 2000 ⁽¹⁾, (in seguito denominata «convenzione») e la decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002 ⁽²⁾, relativa alle squadre investigative comuni (in seguito denominata «decisione quadro»),

VISTA la raccomandazione del Consiglio su un modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune ⁽³⁾, approvata nel 2003 per sostenere gli esperti nell'attivazione iniziale delle squadre investigative comuni,

TENENDO PRESENTE che, all'epoca, il modello di accordo non aveva potuto fare riferimento alle migliori prassi derivanti da esperienze reali a causa del numero limitato di squadre investigative comuni allora operanti, pur servendo da base per accordi successivi relativi a squadre investigative comuni,

CONSAPEVOLE del fatto che dal 2003 sono state costituite numerose squadre investigative comuni e che vi è ora una maggiore disponibilità a costituirne rispetto a qualche anno fa,

TENENDO PRESENTE che tale modello dovrebbe essere completo ma anche flessibile, affinché le autorità competenti lo possano adattare alle specifiche circostanze di ogni singolo caso,

CONVINTO che gli operatori abbiano bisogno di un modello aggiornato basato sulle migliori pratiche per la costituzione di squadre investigative comuni,

TENENDO PRESENTI le conclusioni tratte dalla rete di esperti sulle squadre investigative comuni istituita nel 2005 ⁽⁴⁾, in particolare in occasione della terza, quarta e quinta riunione tenute nel novembre 2007 ⁽⁵⁾, nel dicembre 2008 ⁽⁶⁾ e nel dicembre 2009 ⁽⁷⁾, come pure le migliori pratiche e le esperienze di Eurojust ed Europol,

TENENDO PRESENTE che, poiché la pratica in materia di costituzione e funzionamento delle squadre investigative comuni si è evoluta e tenuto debito conto dei problemi e delle difficoltà incontrati finora, si ritiene necessario sostituire il modello di accordo previsto dalla raccomandazione del Consiglio del 2003 con uno aggiornato,

TENENDO CONTO del fatto che questa necessità è riconosciuta anche nel programma di Stoccolma, il cui punto 4.3.1 afferma che occorre aggiornare il modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune,

CONSIDERATO che la finalità principale di una squadra investigativa comune è l'acquisizione di informazioni e l'assunzione di prove relativamente al reato per indagare sul quale la squadra stessa è stata costituita,

⁽¹⁾ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 121 del 23.5.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ Doc. 11037/05 Crimorg 67 Enfopol 88.

⁽⁵⁾ Doc. 5526/08 Crimorg 14 Enfopol 13 Eurojust 7 Copen 10.

⁽⁶⁾ Doc. 17512/08 Crimorg 217 Enfopol 265 Eurojust 118 Copen 262.

⁽⁷⁾ Doc. 17161/09 Crimorg 180 Eurojust 73 Enfopol 310 EJM 39 Copen 243 Enfocustom 137.

INCORAGGIA le autorità competenti degli Stati membri che intendono costituire, con autorità competenti di altri Stati membri, una squadra investigativa comune conformemente al disposto della decisione quadro e della convenzione ad utilizzare, ove necessario, il modello di accordo allegato alla presente risoluzione al fine di concordare le modalità che regoleranno la squadra investigativa comune.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

F. CAAMAÑO

ALLEGATO

MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE

A norma dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 29 maggio 2000 ⁽¹⁾, (in seguito denominata «convenzione») e della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni ⁽²⁾ (in seguito denominata «decisione quadro»)

1. Parti dell'accordo

Le seguenti parti hanno concluso un accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune, in seguito denominata «squadra»:

1. (nome della prima autorità/amministrazione competente di uno Stato membro che è parte dell'accordo)

e

2. (nome della seconda autorità/amministrazione competente di uno Stato membro che è parte dell'accordo)

3. (nome dell'ultima autorità/amministrazione competente di uno Stato membro che è parte dell'accordo)

Le parti dell'accordo possono decidere di comune intesa di invitare autorità/amministrazioni di altri Stati membri a diventare parti del presente accordo. Per eventuali intese con paesi terzi, con organismi competenti in forza di disposizioni adottate nel quadro dei trattati e con organismi internazionali coinvolti nelle attività della squadra, cfr. appendice I.

2. Finalità della squadra

Il presente accordo disciplina la costituzione di una squadra con la seguente finalità:

Descrizione della finalità specifica della squadra. La descrizione dovrebbe includere le circostanze del reato o dei reati oggetto delle indagini (data, luogo e natura).

Le parti possono modificare, di comune intesa, la finalità specifica della squadra.

3. Approccio

Le parti dell'accordo possono concordare un piano d'azione operativo che stabilisce gli orientamenti che guideranno il conseguimento della finalità della squadra ⁽³⁾.

4. Periodo contemplato dall'accordo

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1 della convenzione e dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione quadro, le squadre sono costituite per una durata limitata. Per quanto riguarda il presente accordo, la squadra può operare per il periodo indicato in appresso:

⁽¹⁾ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

⁽³⁾ Alla luce della pertinente legislazione nazionale e dei relativi requisiti in materia di divulgazione delle informazioni, il piano d'azione operativo può essere incluso nell'accordo sulla costituzione della squadra o in una sua appendice oppure può essere trattato come documento separato di carattere riservato. In ogni caso il contenuto del piano d'azione operativo è portato a conoscenza delle competenti autorità che firmano l'accordo. Il piano dev'essere un documento flessibile, contenente disposizioni pratiche su una strategia comune e sulle modalità per il conseguimento della finalità della squadra di cui all'articolo 2, comprese le modalità pratiche non altrimenti contemplate dall'accordo.

L'appendice IV al presente modello di accordo riporta una lista di verifica dei possibili punti contemplati nel piano d'azione operativo.

dal

[inserire data]

al

[inserire data]

La data di scadenza indicata nel presente accordo può essere prorogata con il consenso di tutte le parti nella forma prevista dall'appendice II al presente modello di accordo.

5. Stato membro/Stati membri in cui la squadra opererà

La squadra opererà nello Stato membro/negli Stati membri in appresso:

[indicare lo Stato membro o gli Stati membri in cui la squadra dovrà operare]

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) della convenzione e dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della decisione quadro, la squadra opera in conformità del diritto dello Stato membro in cui interviene in quel momento. Qualora la squadra trasferisca la propria base operativa in un altro Stato membro, si applica il diritto di quest'ultimo.

6. Direttore/Direttori della squadra ⁽¹⁾

La seguente persona, in rappresentanza delle autorità competenti dello Stato membro/degli Stati membri in cui la squadra interviene, è stata designata dalle parti direttore della squadra cui i membri della squadra devono rispondere nello svolgimento delle loro funzioni nello Stato membro cui appartiene il direttore:

Stato membro	Distaccato da (nome dell'organismo)	Nome	Grado e appartenenza (magistratura, polizia o altra autorità competente)
—	—	—	—
—	—	—	—

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia nell'impossibilità di svolgere i propri compiti, in un'appendice del presente accordo sarà designato immediatamente un sostituto con il consenso di tutte le parti. In caso d'urgenza sarà sufficiente che le parti della squadra comunichino la sostituzione per lettera. Successivamente, tale comunicazione sarà confermata in un'appendice all'accordo.

7. Membri della squadra

Oltre alle persone di cui all'articolo 6, sono membri della squadra le seguenti persone ⁽²⁾:

Stato membro	Distaccato da (nome dell'organismo)	Nome/numero di identificazione ⁽¹⁾	Grado e appartenenza (magistratura, polizia o altra autorità competente)	Funzione
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Qualora vi siano validi motivi per tutelare l'identità di uno o più membri della squadra, come, ad esempio, nel caso di operazioni d'infiltrazione o in casi di terrorismo che richiedono la massima sicurezza, a tali persone devono essere assegnati numeri di identificazione, per quanto siffatta procedura sia compatibile con il diritto nazionale dello Stato membro parte dell'accordo. I numeri assegnati devono essere indicati in un documento di carattere riservato. Qualora non sia possibile assegnare un numero d'identificazione, si può concordare di specificare l'identità di tali membri in un documento di carattere riservato accluso all'accordo e comunicato a tutte le parti dello stesso.

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia nell'impossibilità di svolgere i propri compiti, sarà designato immediatamente un sostituto in un'appendice del presente accordo o mediante notifica scritta del direttore competente della squadra.

⁽¹⁾ Si applica l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della decisione quadro, secondo cui la squadra è diretta da un rappresentante dell'autorità competente che prende parte alle indagini penali dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene.

⁽²⁾ La squadra può comprendere esponenti della magistratura, della polizia o di altre competenti autorità con funzioni investigative. Possono rientrare in questa categoria anche i membri di Eurojust che partecipano alla squadra in quanto autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 9 septies della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità. Si tratta dei membri nazionali di Eurojust e dei loro aggiunti e assistenti, nonché di coloro che, in virtù della legislazione nazionale, sono parimenti membri dell'ufficio nazionale, ossia gli esperti nazionali distaccati. Le autorità di polizia possono comprendere i membri delle unità nazionali Europol degli Stati membri. Tali unità nazionali sono basate negli Stati membri e sono autorità nazionali di polizia. Anche gli ufficiali di collegamento degli Stati membri presso Europol conservano la capacità di agire in veste di autorità nazionali di polizia.

8. Partecipanti alla squadra

Le disposizioni relative ai partecipanti⁽¹⁾ alla squadra sono oggetto della pertinente appendice al presente accordo.

9. Prove

Le parti conferiscono al direttore o a uno o più membri della squadra la funzione di referente sull'assunzione delle prove. Rientra nel suo ruolo fornire orientamenti ai membri della squadra su aspetti e procedure di cui tenere conto nell'assunzione delle prove. Tale incarico è affidato alla persona o alle persone seguenti.

Le parti possono informarsi reciprocamente, nel piano d'azione operativo, circa le modalità che regolano la deposizione testimoniale dei membri della squadra.

10. Condizioni generali dell'accordo

In generale, le condizioni stabilite nell'articolo 13 della convenzione e nella decisione quadro sono applicate come sono applicate dai singoli Stati membri in cui la squadra interviene.

11. Modifiche dell'accordo

Le modifiche del presente accordo, incluse, tra le altre, le seguenti:

- a) inserimento di nuovi membri della squadra;
- b) variazione della finalità di cui all'articolo 2 del presente accordo;
- c) integrazioni o modifiche degli attuali articoli,

assumono la forma prevista nell'appendice III al presente modello di accordo, sono firmate dalle parti e sono accluse alla versione originale.

12. Valutazione interna

Almeno ogni sei mesi i direttori della squadra valutano i progressi compiuti nel perseguimento della finalità generale della stessa, definendo e affrontando al contempo gli eventuali problemi così individuati.

Una volta che la squadra ha concluso l'operazione, le parti possono indire, se del caso, una riunione per valutarne le prestazioni.

La squadra può stendere un rapporto sull'operazione, nel quale può indicare come sia stata data attuazione al piano d'azione operativo e quali risultati siano stati conseguiti.

13. Disposizioni specifiche dell'accordo (per non appesantire eccessivamente l'accordo, alcuni dei punti da 13.1 a 13.11, o tutti, possono essere spostati nel piano d'azione operativo).

Al presente accordo possono essere applicate le seguenti modalità specifiche (si rilevi che alcuni di questi aspetti sono disciplinati anche dalla convenzione e dalla decisione quadro):

(da indicare, ove pertinente. Il seguente elenco è inteso ad evidenziare i possibili punti da illustrare più specificamente).

- 13.1. Condizioni alle quali i membri distaccati della squadra possono essere esclusi qualora siano adottate misure investigative.
- 13.2. Condizioni specifiche alle quali i membri distaccati possono svolgere indagini nello Stato membro d'intervento.
- 13.3. Condizioni specifiche alle quali un membro distaccato della squadra può chiedere alle proprie autorità nazionali di adottare misure richieste dalla squadra, senza presentare una richiesta scritta.

⁽¹⁾ I partecipanti alle squadre sono designati da paesi terzi, Eurojust, Europol, Commissione (OLAF), organismi competenti in forza di disposizioni adottate nel quadro dei trattati e organizzazioni internazionali che partecipano alle attività delle squadre, in quanto parti dell'accordo di cui all'appendice I al presente modello di accordo.

- 13.4. Condizioni alle quali i membri distaccati possono scambiarsi informazioni provenienti dalle autorità che li hanno distaccati.
- 13.5. Disposizioni relative ai mezzi di comunicazione, in particolare alla necessità di consultazione preventiva alla presentazione di comunicati stampa e alle riunioni informative ufficiali.
- 13.6. Disposizioni relative alla riservatezza del presente accordo.
- 13.7. Lingua di comunicazione.
- 13.8. Disposizioni specifiche in materia di spese:
 - 13.8.1. Disposizioni in materia di assicurazioni per i membri distaccati della squadra.
 - 13.8.2. Disposizioni in materia di spese per traduzione/interpretazione/intercettazioni telefoniche, ecc..
 - 13.8.3. Disposizioni relative alla traduzione, ad esempio, di documenti acquisiti nella lingua di altri membri della squadra nonché nella lingua di comunicazione ufficiale (se diversa), data l'entità (superflua) della spesa che può essere occasionata.
 - 13.8.4. Disposizioni in materia di spese o redditi derivanti da beni sequestrati.
- 13.9. Condizioni alle quali può essere prestata l'assistenza prevista dalla convenzione e da altri strumenti.
- 13.10. Disposizioni specifiche sulla protezione dei dati.
- 13.10.bis Riservatezza e uso delle informazioni preesistenti all'intervento della squadra e/o acquisite nel corso dello stesso.
- 13.11. Condizioni alle quali i membri distaccati possono portare/utilizzare armi.

Fatto a (luogo della firma), addì (data)

(Firma di tutte le parti)

Appendice I

AL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE

Partecipanti alla squadra

Accordo con Europol/Eurojust/Commissione (OLAF), con organismi competenti in forza di disposizioni adottate nel quadro dei trattati, con altri organismi internazionali o con paesi terzi

1. Parti dell'accordo

nome della prima parte dell'accordo che non è uno Stato membro

nome dell'ultima parte dell'accordo che non è uno Stato membro (qualora siano più di una)

e

nome della prima autorità/amministrazione competente di uno Stato membro che è parte dell'accordo

e

nome della seconda autorità/amministrazione competente di uno Stato membro che è parte dell'accordo

(...e...)

hanno convenuto che alla squadra investigativa comune costituita con l'accordo del ... (data e luogo di firma dell'accordo a cui la presente appendice è allegata) parteciperanno le seguenti persone appartenenti a/provenienti da (nomi delle parti dell'accordo che non sono Stati membri):

2. Partecipanti alla squadra

Alla squadra parteciperanno le seguenti persone:

Stato/Organizzazione	Distaccato da (nome dell'autorità/organismo)	Nome	Grado e appartenenza	Funzione
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

Lo Stato membro ... ha deciso che i suoi membri nazionali di Eurojust parteciperanno alla squadra investigativa comune in qualità di autorità nazionale competente ⁽¹⁾.

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia nell'impossibilità di svolgere i propri compiti, in un'appendice al presente accordo sarà designato un sostituto. In caso d'urgenza sarà sufficiente che la parte comunichi la sostituzione per lettera. Successivamente, tale comunicazione sarà confermata in un'appendice all'accordo.

⁽¹⁾ Depennare le diciture inutili.

3. Disposizioni specifiche

La partecipazione delle persone summenzionate sarà soggetta alle seguenti condizioni e avrà esclusivamente le seguenti finalità:

3.1. *Prima parte dell'accordo che non è uno Stato membro*

3.1.1. Finalità della partecipazione.

3.1.2. Diritti conferiti (se esistenti).

3.1.3. Disposizioni relative alle spese.

3.1.4. Disposizioni specifiche che riguardano il raggiungimento della finalità della partecipazione o che lo rendono possibile.

3.1.5. Altre disposizioni o condizioni specifiche ⁽¹⁾.

3.1.6. Disposizioni specifiche sulla protezione dei dati.

3.2. *Seconda parte dell'accordo che non è uno Stato membro (se applicabile)*

3.2.1. ...

4. Disposizioni specifiche connesse alla partecipazione di Europol ⁽²⁾

4.1. *Principi che regolano la partecipazione*

4.1.1. Il personale Europol partecipante assiste i membri della squadra a norma della decisione Europol e in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in cui la squadra interviene.

4.1.2. Il personale Europol partecipante risponde al direttore/ai direttori della squadra menzionati al punto [...] dell'accordo sulla costituzione e presta tutta l'assistenza necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi e della finalità della squadra da questi indicati.

4.1.3. Il personale Europol ha diritto di astenersi da svolgere compiti che reputa violino gli obblighi che gli incombono a norma della decisione Europol. In tal caso, il membro del personale Europol ne informa il direttore di Europol o il suo rappresentante. Europol si consulta con il direttore/i direttori della squadra per definire una soluzione soddisfacente per tutti.

4.1.4. Il personale Europol che partecipa alla squadra non interviene nell'esecuzione di misure coercitive. Il personale Europol può tuttavia, inquadrato dal direttore/dai direttori della squadra, presenziare alle attività operative della squadra a fini di consulenza e assistenza in loco ai membri della squadra che eseguono misure coercitive, purché non vengano vincoli giuridici nello Stato in cui la squadra interviene.

4.1.5. L'articolo 11, lettera a) del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ⁽³⁾ non si applica al personale Europol partecipante alla squadra.

⁽¹⁾ Quali riferimenti a quadri giuridici di base o applicabili, ecc.

⁽²⁾ Da includere solo se Europol partecipa alla squadra. Il consiglio di amministrazione di Europol ha adottato tali modalità specifiche il 9 luglio 2009 (fascicolo n. 3710-426r6) e un modello di accordo sulla costituzione della squadra il 18 novembre 2009 (fascicolo n. 2610-74r2), a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 della decisione Europol. Per aggiornamenti informativi, cfr. sito web di Europol: <http://www.europol.europa.eu>

⁽³⁾ Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (versione consolidata) — (GU C 115 del 9.5.2008, pag. 266).

4.1.6. Durante gli interventi della squadra il personale Europol è soggetto, per quanto riguarda i reati subiti o commessi, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'intervento applicabile alle persone con funzioni comparabili.

4.2. *Tipo di assistenza*

4.2.1. Il personale Europol partecipante presterà tutta la gamma dei servizi di supporto di Europol previsti dalla decisione Europol nella misura in cui essi siano necessari o richiesti, fra cui supporto analitico a fini operativi e strategici, in particolare mediante l'archivio o gli archivi di lavoro per fini di analisi (nome dell'archivio o archivi di lavoro e progetti connessi). Laddove necessario e laddove richiesto dal direttore/dai direttori della squadra, il supporto di Europol può configurarsi come allestimento di un «ufficio mobile» di Europol o come fornitura di altre attrezzature tecniche, se disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza di Europol.

4.2.2. Il personale Europol partecipante può prestare assistenza in tutte le attività, in particolare fornendo ai membri della squadra, su richiesta del direttore/dei direttori, una piattaforma di comunicazione, supporto strategico, tecnico e forense, così come consulenza tattica e operativa.

4.2.3. Su richiesta del direttore/dei direttori della squadra, Europol favorisce, nei limiti del quadro giuridico ad esso applicabile, lo scambio protetto d'informazioni fra le parti della squadra e gli Stati non partecipanti e/o gli organismi dell'UE e le organizzazioni internazionali.

4.3. *Accesso ai sistemi di trattamento delle informazioni di Europol*

4.3.1. Il personale Europol partecipante alla squadra ha accesso ai sistemi di trattamento delle informazioni di Europol di cui all'articolo 10 della decisione Europol. Per la durata della partecipazione alla squadra, tale accesso rispetta le disposizioni della decisione Europol ed è conforme alle norme applicabili in materia di sicurezza e di protezione dei dati.

4.3.2. Il personale Europol può entrare in collegamento diretto con i membri della squadra e fornire ai membri e ai membri distaccati della squadra, a norma della decisione Europol, informazioni tratte da uno degli elementi di cui constano i sistemi di trattamento delle informazioni di cui all'articolo 10 di detta decisione. Devono essere rispettate le condizioni e le limitazioni applicabili all'uso di tali informazioni.

4.3.3. Le informazioni acquisite da un membro del personale Europol mentre partecipa alla squadra possono essere inserite, con il consenso e sotto la responsabilità dello Stato membro che le ha fornite, in uno degli elementi di cui consta il sistema informatizzato di cui all'articolo 10 della decisione Europol, alle condizioni in essa previste.

4.4. *Spese e attrezzature*

4.4.1. Spetta allo Stato membro in cui sono attuate le misure investigative mettere a disposizione le attrezzature tecniche (uffici, telecomunicazioni, ecc.) necessarie all'espletamento dei compiti previsti e sostenerne le spese. Tale Stato membro fornisce altresì i sistemi di comunicazione professionale e le altre apparecchiature tecniche necessarie per lo scambio (criptato) di dati e ne sostiene le spese.

4.4.2. Europol si fa carico delle spese legate alla partecipazione del suo personale alla squadra, in particolare le spese per assicurazioni e retribuzioni e le spese d'alloggio e di viaggio. Sono altresì a carico di Europol le spese per le attrezzature speciali menzionate ai punti 4.1 e 4.2.

Data/Firma ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Firma delle parti del presente accordo.

Appendice II

AL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE**Accordo volto a prorogare una squadra investigativa comune**

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 29 maggio 2000 ⁽¹⁾, e dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni ⁽²⁾:

Le parti hanno convenuto di prorogare la squadra investigativa comune (di seguito «la squadra») costituita con l'accordo del [inserire la data], fatto a [inserire il luogo di firma], di cui si allega copia.

Le parti ritengono che la squadra debba essere prorogata oltre il periodo previsto all'atto della sua costituzione [inserire la fine del periodo previsto] perché la finalità di cui all'articolo [specificare l'articolo sulla finalità della squadra] non è stata ancora raggiunta.

Le circostanze che rendono necessario prorogare la durata della squadra sono state esaminate attentamente da tutte le parti. La proroga è considerata essenziale per il raggiungimento della finalità per cui la squadra è stata costituita.

La squadra resterà perciò operativa fino al [inserire la data finale del nuovo periodo]. Tale periodo può essere nuovamente prorogato dalle parti di comune accordo.

Data/Firma

⁽¹⁾ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

Appendice III

AL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE**Formulazione proposta per le modifiche diverse da quelle riguardanti il periodo per cui una squadra è stata costituita**

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 29 maggio 2000 ⁽¹⁾, e dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni ⁽²⁾, ai sensi dei quali la presente squadra investigativa comune è stata costituita:

le parti hanno convenuto di modificare l'accordo scritto che costituisce una squadra investigativa comune (di seguito «la squadra») del [inserire la data], fatto a [inserire il luogo di firma], di cui si allega copia.

I firmatari hanno convenuto di modificare il suddetto accordo come segue:

1. (Modifica ...)
2. (Modifica ...)

Le circostanze che rendono necessario modificare l'accordo relativo alla squadra sono state esaminate attentamente da tutte le parti. La o le modifiche dell'accordo sono considerate essenziali per raggiungere la finalità per cui la squadra è stata costituita.

Data/Firma

⁽¹⁾ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

Appendice IV

Proposta di lista di verifica per il piano d'azione operativo ⁽¹⁾

Le parti possono inserire i punti seguenti.

Introduzione — indicare la finalità della squadra. È sufficiente, di norma, riprendere il corrispondente testo sulla finalità contenuto nell'accordo sulla costituzione della squadra.

Procedura operativa — indicare il o i prevedibili luoghi d'intervento della squadra, illustrare le modalità di gestione della squadra e di conduzione delle indagini, in considerazione della normativa, degli orientamenti e della procedura nazionali.

Funzione dei membri e/o dei partecipanti della squadra — indicare e descrivere le diverse funzioni e compiti operativi di ciascun membro e/o partecipante della squadra (Stati membri dell'UE, Europol, Eurojust, OLAF) laddove non siano descritti nell'accordo sulla costituzione della squadra.

Misure speciali o specifiche — indicare e descrivere l'attività investigativa che implica l'adozione di misure o procedure speciali (ad es., minori sospettati, vittime, situazioni di pericolo o ambiente ostile).

Operazioni e poteri investigativi — indicare e descrivere le operazioni o tecniche investigative speciali che saranno impiegate nel corso dell'indagine (ad es., sorveglianza invasiva, informatori, agenti infiltrati, intercettazioni, ecc.) e la relativa normativa/procedura.

Scambio d'informazioni e comunicazioni — indicare le modalità di scambio delle informazioni e le procedure di comunicazione e indicare il partner o organismo competente (ad es., Europol, Eurojust, OLAF, SECI, Interpol); può rivelarsi necessario concordare una lingua di comunicazione; vagliare la di ricorrere al canale di comunicazione protetto (SIENA) e agli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol per creare un ambiente sicuro in cui conservare le informazioni sensibili.

Valutazione dei dati d'intelligence e relativi incarichi — illustrare il processo di raccolta ed elaborazione dei dati d'intelligence e gli orientamenti al riguardo.

Indagini finanziarie — vagliare la necessità di mappare i passaggi di denaro.

Raccolta delle prove — in funzione della o delle giurisdizioni, indicare la normativa, gli indirizzi, le procedure, ecc. di cui occorre tener conto, compresi il nome dell'organismo/della persona competente, l'obbligo di tradurre le prove.

Azione penale — indicare l'autorità competente in ciascun paese/giurisdizione e gli orientamenti relativi alle decisioni di avvio dell'azione penale, compreso il ruolo di Eurojust in questo contesto.

Deposizione testimoniale — per ciascuna giurisdizione, indicare la probabilità che i membri della squadra siano tenuti alla deposizione testimoniale e le relative procedure.

Divulgazione delle informazioni — illustrare le norme e le procedure per tutte le giurisdizioni in cui è probabile che la squadra intervenga.

Riunioni operative e strategiche — indicare e descrivere le riunioni che saranno convocate, specificando la frequenza e i partecipanti.

Amministrazione e logistica — disciplinare qui qualsiasi questione concernente amministrazione, attrezzature (ad es., uffici, veicoli, apparecchiature informatiche o qualsiasi altra attrezzatura tecnica), risorse, personale, mezzi di comunicazione, riservatezza, ecc.:

— traduzione,

— uffici,

— veicoli,

— altre attrezzature tecniche.

⁽¹⁾ Il piano d'azione operativo è un documento in fieri che rispecchia le questioni pratiche che si pongono alla squadra. Tale piano dovrebbe essere coerente con il punto 13 «Disposizioni specifiche» dell'accordo sulla costituzione della squadra. È possibile spostare nel piano d'azione operativo alcuni elementi del punto 13.